

N. 03280/2009 REG.SEN.  
N. 02220/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2000, proposto da:  
Comune di Rocca Grimalda, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

*contro*

Regione Piemonte; T.I.M. -Telecom Italia Mobile Spa -Ora Telecom Italia Spa-, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, via del Carmine, 2;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione dirigenziale n. 22 del 23.2.2000, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 19 del 10.5.2000 e trasmessa al Comune di Rocca Grimalda con nota prot. 7908/19/19.20 del 2.5.2000, determinazione con cui il Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione

Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte ha rilasciato l'autorizzazione ambientale su un intervento edilizio già realizzato in area soggetta a vincolo nel territorio del Comune di Rocca Grimalda dalla Telecom Italia Mobile - T.I.M.;  
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o connesso con l'atto impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.I.M. -Telecom Italia Mobile Spa -Ora Telecom Italia Spa-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 03/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

1.1. Con il gravame in epigrafe il Comune ricorrente ha impugnato l'autorizzazione regionale postuma rilasciata con determinazione dirigenziale n. 22/2000 alla Telecom Italia s.p.a. per l'esecuzione di porre consistenti nella posa di un impianto radiomobile per telefonia cellulare.

Le opere de quibus erano state oggetto di autorizzazione edilizia comunale, poi annullata in autotutela dall'Ente locale a seguito di un sopralluogo condotto da personale tecnico e di polizia municipale, che aveva accertato che il manufatto assentito era posto a soli ml 102 circa dal torrente Orba,

in area sottoposta a vincolo ambientale – paesaggistico.

Al che il Comune, dopo aver ritirato in autotutela il provvedimento autorizzatorio e ingiunto una sanzione pecuniaria di circa 115 milioni di lire, con nota 29.1.1999 comunicava alla Regione gli atti assunti, chiedendo che essa determinasse le modalità da osservare per il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.16, comma 7 della L.Reg. Piemonte n. 20/1989.

Senonché parte ricorrente assume che la Regione, invece che determinarsi nel richiesto senso, rilasciava “ex officio” l'autorizzazione impugnata, pur mancando l'istanza della Telecom Italia, unica legittimata a presentarla, non potendo interpretarsi la comunicazione comunale come richiesta di autorizzazione.

1.2. Si costituiva in giudizio la controinteressata Telecom Italia S.p.A. con atto formale depositato il 25.7.2000.

A causa del decesso dell'unico difensore della predetta impresa, prof. Mario Siniscalco, la Sezione pronunciava con sentenza n. 2849/08 l'interruzione del processo, che veniva poi tempestivamente riassunto dal Comune ricorrente con ricorso depositato il 23.4.2009.

Si costituiva nuovamente la controinteressata con atto e annessa procura notarile depositato il 29.5.2009.

Depositava Telecom Italia memoria difensiva il 20.11.2009 con la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per due profili e ne domandava altresì il rigetto nel merito.

Alla pubblica Udiienza del 3.12.2009 sulle conclusioni delle parti a la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame veniva ritenuto in decisione.

2.1. Deve il Collegio preliminarmente affrontare la prima eccezione di inammissibilità del ricorso, elevata dalla controinteressata nella memoria

del 20.11.2009 sull'assunto che poiché la delibera di giunta comunale n. 62 del 27.6.2000 conferiva il mandato difensivo al solo avv. Giorgio Razeto dello Studio associato Monti – Greppi - Razeto e poiché questi non aveva sottoscritto l'atto introduttivo né notificato lo stesso, a nulla poteva sopperire il mandato in calce (procura ad litem) rilasciato dal Sindaco a tutti e tre i professionisti dello Studio.

Ne conseguiva la nullità del ricorso per difetto di ius postulandi in capo all'Avv. Razeto, per mancanza della sua investitura da parte della Giunta comunale.

2.2. L'eccezione non trova concorde la Sezione e va respinta.

Invero, la tesi della controinteressata avrebbe potuto ricevere diversa valutazione qualora potesse opinarsi che il T.U.E.L. di cui al d.lgs. n. 267/2000, entrato in vigore successivamente alla delibera comunale di conferimento del mandato difensivo e allo stesso mandato apposto dal Sindaco in calce all'atto introduttivo, avesse recato sul punto in questione disposizioni innovative, non presenti nel previgente ordinamento degli enti locali governato dalla l. 8.6.1990, n. 142 con esso abrogata.

Solo in siffatta ipotesi, denegata, come si vedrà, dalla giurisprudenza, avrebbe potuto quindi affermarsi che le disposizioni del T.U. che attribuiscono solo al Sindaco la rappresentanza in giudizio e quindi il correlativo potere di conferire lo ius postulandi (art. 50, comma 2 d.lgs. n. 267/2000), non trovano applicazione alla vicenda all'esame.

2.3. Deve peraltro la Sezione registrare un recente orientamento del Consiglio di Stato, a stare al quale la delineata esclusiva legittimazione del Sindaco a conferire il mandato difensivo, si rinviene già nell'art. 36 della L. n. 142/90, conseguendone che anche per le controversie incardinate antecedentemente al varo del d.lgs. n. 267/2000 deve predicarsi la

legittimità di una procura ad litem conferita ad un avvocato solo dal Sindaco, il quale non necessita al riguardo di alcuna autorizzazione della Giunta comunale.

Si è infatti al riguardo chiarito che “ai sensi dell'art. 50 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 262, che riproduce l'art. 36 comma 1, l. 8 giugno n. 142 del 1990, il sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta; inoltre il conferimento di detta procura alla lite costituisce condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo,- ma sempre prima che la causa passi in decisione, con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi”(Consiglio di Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280).

Più recentemente la V Sezione ha ribadito e precisato in merito che “ai sensi degli artt. 36 e 35, l. 8 giugno 1990 n. 140, poi trasfusi negli artt. 48 comma 2, e 50 commi 2 e 3, t.u. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, competente a decidere se agire o resistere in giudizio e al conseguente conferimento della procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente”.(Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 848).

Non rinvia la Sezione ragioni esegetiche di opposto segno, tali da indurla a dissentire dalla rassegnata ermeneusi del Giudice d'appello, discendendone il rigetto dell'eccezione in scrutinio.

3.1. Va ora affrontata l'eccezione di inammissibilità pure sollevata dalla

Telecom Italia, per differente e rilevante profilo argomentativo.

Assume al riguardo la controinteressata che il Comune ricorrente non ha gravato la precedente determinazione regionale n. 160 del 9.6.1999, la quale rilasciava alla medesima Telecom Italia, per lo stesso sito, un'autorizzazione all'impianto ivi di un'antenna parabolica installata su palo metallico.

Ne scaturirebbe l'inammissibilità, probabilmente per difetto di interesse, dell'odierno ricorso avente ad oggetto altra autorizzazione, meno impattante della preesistente, inerente lo stesso sito.

L'eccezione evidenzia tratti di fondatezza e va pertanto accolta.

Invero, riscontra in fatto il Collegio la fondatezza del rilievo azionato, posto che il doc. 2 della controinteressata contiene la determina regionale 160/99 con cui il Dirigente competente autorizzava ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 l'esecuzione delle opere indicate nell'All. A alla determina, il quale annovera al punto 9 proprio un'autorizzazione per installazione antenna parabolica su esistente palo portante, strada della Bruciata" per il Comune di Rocca Grimalda", richiesta dalla Telecom Italia s.p.a.

Ora, posto che il bene giuridico e l'interesse cui è funzionale l'impugnata autorizzazione regionale attiene al pregio ambientale e paesaggistico della zona, vicina al torrente Orba, e rilevato che l'anno precedente era stata già rilasciata alla Telecom sullo stesso sito un'autorizzazione alla realizzazione di un'antenna parabolica, che è manufatto di gran lunga più impattante ed invasivo dell'ambiente, come hanno anche confermato le risposte ai chiarimenti formulati in Udienza dal Relatore, che non un impianto radiomobile per telefonia cellulare, ne discende che nessun interesse ridonderebbe al Comune dall'annullamento dell'autorizzazione successiva

impugnata, limitata all'installazione sullo stesso palo metallico, di un piccolo impianto radiomobile, su un sito già oggetto della pregressa non gravata autorizzazione ad impiantarvi una antenna parabolica.

Dall'annullamento della seconda autorizzazione discenderebbe invero solo l'effetto che la Telecom dovrebbe rimuovere dal palo in questione un mini impianto, mentre legittimamente può continuare a tenervi la grossa antenna parabolica oggetto della precedente autorizzazione.

Il gravame in scrutinio si prospetta quindi inammissibile per difetto di interesse, al di là dell'infondatezza nel merito delle censure, poiché l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica postuma, *rectius* in sanatoria, è noto alla giurisprudenza, per cui non rileva che le opere siano state o meno già realizzate all'atto dell'adozione del titolo autorizzatorio, posto anche che lo stesso è adeguatamente motivato per *relationem* con richiamo alla relazione istruttoria del dirigente ad esso allegata e rilevato che l'istanza della Telecom è menzionata proprio nell'All. A alla delibera impugnata e infine che le competenze dei dirigenti quanto agli atti di gestione rimontano già alla legge 142 del 1990, come chiarito da nota giurisprudenza.

Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura pubblica delle parti litiganti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con

l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 05/12/2009**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL SEGRETARIO**